



Lunedì 04/07/2022

## **Bonus 200 euro: chi deve presentare la domanda**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Sul sito Inps <sup>1</sup> è stata pubblicata la Circolare n. 73 del 24 giugno 2022 con la quale l'Istituto fornisce le istruzioni per accedere all'indennità a tantum di 200 euro disposta dal Decreto "Aiuti", ed elenca i beneficiari della misura.

In particolare, possono ricevere l'indennità i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, aventi il diritto all'esonero contributivo dello 0,8% per la retribuzione mensile nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare.

Tra i chiarimenti forniti nella Circolare l'Istituto elenca le categorie di lavoratori che sono tenuti a presentare la domanda per il bonus entro il 31 ottobre 2022, ossia:

- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata e con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
- gli stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
- gli autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall'articolo 2222 del Codice Civile, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
- gli incaricati di vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività.

<https://www.inps.it>